Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 267

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | ROMA - Mercoledì, 26 ottobre 1966 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1966, n. **868.**

Modificazioni allo statuto della libera Università degli studi di Urbino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della libera Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2475, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito, presso la Facoltà di giurisprudenza della libera Università di Urbino, il corso di laurea in Scienze politiche.

Art. 2.

Le norme statutarie concernenti l'ordinamento del nuovo corso di laurea e le tabelle *A*, *B*, *C* ed *E*, relative al personale insegnante, assistente, amministrativo, di biblioteca e ausiliario sono approvate nel testo annesso al presente decreto e vistate dal Ministro per la pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1966

SARAGAT

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1966
Atti del Governo, registro n. 206, foglio n. 104. — VILLA

Modifiche allo statuto della libera Università di Urbino in relazione alla istituzione del corso di laurea in Scienze politiche presso la Facoltà di giurisprudenza.

CAPO III

DELL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI STUDI

SEZIONE I

Norme generali.

Art. 12. — Il comma I: « La Facoltà di giurisprudenza conferisce la laurea in Giurisprudenza » è sostituito dal seguente: « La Facoltà di giurisprudenza conferisce la laurea in Giurisprudenza e la laurea in Scienze politiche ».

SEZIONE II

Norme speciali per la Facoltà di giurisprudenza

Art. 15. — Le parole « La Facoltà di giurisprudenza conferisce la laurea in Giurisprudenza » sono sostituite con le seguenti: « La Facoltà di giurisprudenza conferisce la laurea in Giurisprudenza e la laurea in Scienze politiche ».

Dopo l'art. 17, e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono aggiunti i seguenti nuovi articoli 18 e 19, relativi al corso di laurea in Scienze politiche.

Art. 18. — « La durata del corso degli studi per la laurea in Scienze politiche è di quattro anni ».

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1) Dottrina dello Stato;
2) Istituzioni di diritto privato;
3) Istituzioni di diritto pubblico;
4) Diritto amministrativo (biennale);
5) Diritto internazionale;
6) Diritto del lavoro;
7) Diritto costituzionale italiano comparato;
8) Storia moderna (biennale);
9) Storia delle dottrine politiche;
10) Storia ed istituzioni dei paesi afro-asiatici;
11) Storia dei trattati e politica internazionale;
12) Geografia politica ed economica;
13) Economia politica;
14) Politica economica e finanziaria;
15) Statistica;
16) Scienza delle finanze;
17) Istituzioni di diritto e procedura penale.

Sono insegnamenti complementari:

1) Sociologia;
2) Storia delle dottrine economiche;
3) Storia economica;
4) Contabilità di Stato;
5) Storia medioevale;
6) Storia dei partiti e dei movimenti politici;
7) Storia delle istituzioni politiche;
8) Storia del movimento sindacale;
9) Storia del diritto italiano;
10) Storia contemporanea;
11) Diritto sanmarinese;
12) Filosofia del diritto;
13) Diritto diplomatico e consolare;
14) Diritto ecclesiastico;
15) Diritto parlamentare;
16) Diritto privato comparato;
17) Diritto processuale civile;
18) Demografia;
19) Organizzazione internazionale;
20) Organizzazione economica internazionale;
21) Scienza dell'amministrazione.

Lo studente nella scelta degli insegnamenti complementari deve valersi per due di essi di quelli indicati nell'elenco degli insegnamenti stessi, e per due può valersi di qualsiasi altro insegnamento fondamentale o complementare, impartito nelle altre Facoltà dell'Ateneo; in quest'ultimo caso la scelta deve essere approvata dal Consiglio di facoltà.

Lo studente è, inoltre, tenuto a seguire i corsi ed a sostenere le prove di esami di due lingue straniere moderne. Almeno una di esse deve essere la francese, la inglese o la tedesca; per altra lingua è consentita la scelta fra quelle effettivamente insegnate nelle altre Facoltà dell'Ateneo.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in quattro complementari.

Art. 19. — L'esame di Istituzioni di diritto pubblico deve essere sostenuto prima di quello di Diritto costituzionale italiano e comparato; l'esame di Diritto costituzionale italiano e comparato deve essere sostenuto

prima di quelli di Diritto internazionale e di Diritto amministrativo; l'esame di Economia politica deve essere sostenuto prima di quello di Politica economica e finanziaria e di Scienza delle finanze.

CAPO VII
DEGLI STUDENTI - DELLE TASSE - DEGLI ESAMI

Dopo l'art. 69 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione è aggiunto il seguente nuovo articolo relativo all'esame di laurea in Scienze politiche.

Art. 70. — L'esame di laurea in Scienze politiche consiste:

a) nella discussione di una dissertazione scritta svolta su un tema riguardante le materie fondamentali di cui all'art. 18 e la Sociologia. Qualora il candidato intenda scegliere la dissertazione scritta su un tema vertente su una delle materie complementari, ad esclusione di Sociologia, deve averne autorizzazione dal Consiglio della facoltà, salvo che l'insegnamento sia tenuto da un professore di ruolo, ed averne superato il relativo esame;

b) nella discussione orale di due tesine scelte dal candidato in materie diverse da quella in cui è caduta la scelta della dissertazione scritta ».

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

TABELLA *A*

Posti di ruolo dei professori

Il ruolo organico dei professori di ruolo della Facoltà di giurisprudenza è costituito di n. 10 posti, di cui n. 6 per il corso di laurea in Giurisprudenza e n. 4 per il corso di laurea in Scienze politiche.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

TABELLA *B*

Posti di ruolo del personale assistente

Il ruolo organico degli assistenti della Facoltà di giurisprudenza è costituito di n. 4 posti.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

TABELLA *C*

Posti di ruolo del personale amministrativo e di biblioteca

Il ruolo organico del personale amministrativo e di biblioteca è modificato nel modo seguente:

a) *Carriera direttiva:*

Coeff.		
325	Consigliere di I classe	viene aggiunto un posto
271	Consigliere di II classe	
229	Consigliere di III classe	

b) *Carriera direttiva del personale di biblioteca:*

Coeff.		
325	Bibliotecario di I classe	viene aggiunto un posto
271	Bibliotecario di II classe	
229	Bibliotecario di III classe	

c) *Carriera di concetto:*

Coeff.		
271	Ragioniere	viene aggiunto un posto
229	Ragioniere aggiunto	
202	Vice ragioniere	

d) *Carriera esecutiva:*

Coeff.		
202	Archivista	viene aggiunto un posto
180	Applicato	viene aggiunto un posto
157	Applicato aggiunto	

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

TABELLA *E*

Posti di ruolo del personale ausiliario

Il ruolo organico del personale ausiliario è modificato nel senso che viene aggiunto un posto.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 agosto 1966, n. 869.

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di igiene e sanità, assistenza sanitaria ed ospedaliera, recupero dei minorati fisici e mentali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 65 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia emanato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;

Sentita la Commissione paritetica di cui all'art. 65 dello Statuto speciale predetto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per la sanità e per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Salvo quanto disposto dagli articoli seguenti le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di igiene e sanità, assistenza sanitaria ed ospedaliera, recupero dei minorati fisici e mentali, sono esercitate nel territorio della Regione dall'Amministrazione regionale, ai sensi e nei limiti dell'art. 8 dello Statuto regionale, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.

Art. 2.

Nulla è innovato alle attribuzioni degli organi dello Stato relative a:

1) profilassi internazionale, sanità marittima, aerea e di confine;

2) produzione, commercio e vendita dei prodotti chimici, usati in medicina, preparati farmaceutici, preparati galenici, sostanze stupefacenti, specialità medicinali, vaccini, virus, sieri, tossine e prodotti assimilati,

emoderivati, presidi medico-chirurgici e prodotti assimilati. Il medico provinciale può ordinare a seguito di ispezione la chiusura provvisoria della farmacia nei casi previsti dal testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, attinenti ai requisiti e alle prescrizioni di vendita dei prodotti sopraindicati;

3) pubblicità in materia sanitaria, produzione, commercio e vendita dei prodotti dietetici e degli alimenti di prima infanzia;

4) igiene degli alimenti e delle bevande, limitatamente alle attribuzioni degli organi centrali del Ministero della sanità;

5) polizia mortuaria, limitatamente alla introduzione nel territorio nazionale delle salme ed alla estradizione delle salme, al riscontro diagnostico ed al prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

6) malattie infettive e diffusive, malattie sociali; salva la facoltà della Regione di concorrere con proprie provvidenze, anche mediante l'istituzione di centri per le malattie sociali;

7) impiego, utilizzazione e detenzione dei gas tossici;

8) impiego pacifico dell'energia nucleare;

9) esercizio di industrie insalubri, limitatamente alle attribuzioni degli organi centrali del Ministero della sanità;

10) stato giuridico degli ufficiali sanitari e dei veterinari comunali capi; tuttavia delle Commissioni di concorso per l'assunzione degli ufficiali sanitari e dei veterinari comunali capi dovranno far parte due funzionari dell'Amministrazione regionale, di cui uno medico o veterinario;

11) acque minerali e termali limitatamente alle attribuzioni degli organi centrali del Ministero della sanità;

12) professioni sanitarie; professioni sanitarie ausiliarie e arti ausiliarie delle professioni sanitarie; ordini e Collegi professionali;

13) determinazione dei requisiti di ammissione alle scuole per l'abilitazione all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie e delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie; determinazione delle materie di insegnamento; provvedimenti in materia di esami per il conseguimento dei relativi diplomi;

14) servizi medico-scolastici; salva la facoltà della Regione di concorrere con proprie provvidenze;

15) malattie infettive, infestive e diffusive degli animali; salva la facoltà della Regione di concorrere con proprie provvidenze;

16) controllo sui pubblici macelli abilitati alla esportazione delle carni;

17) produzione, commercio e vendita dei mangimi.

Art. 3.

Sono riservate al Ministero della sanità l'alta sorveglianza sugli enti sanitari e le attribuzioni in materia di classificazione degli ospedali nonchè i provvedimenti intesi ad assicurare in tutto il territorio nazionale una adeguata assistenza ospedaliera.

Nulla è innovato ai poteri di vigilanza e tutela sugli enti sanitari a carattere nazionale o che svolgono attività anche fuori del territorio della Regione.

Per il controllo sugli organi degli enti sanitari si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 959, oppure del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 960, in relazione alla natura dell'ente.

Al fine dell'annullamento, ai sensi dell'art. 6 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, degli atti illegittimi adottati in materia di igiene e sanità dagli enti pubblici della Regione, gli organi regionali di controllo sono tenuti a trasmettere agli organi statali che ne abbiano fatto richiesta, tutti gli elementi necessari.

Art. 4.

Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge regionale, la Regione si avvale dei Consigli provinciali e circondariale di sanità nonchè del Consiglio superiore di sanità.

Art. 5.

Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge regionale, la Regione si avvale degli organi periferici del Ministero della sanità, ai quali, nell'esercizio di funzioni regionali, impartisce le proprie direttive.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Antagnod, addì 9 agosto 1966

SARAGAT

MORO — MARIOTTI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *ottobre* 1966
Atti del Governo, registro n. 206, *foglio n.* 99. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 agosto 1966, n. **870**.

Richiamo alle armi per speciali esigenze e per istruzione, nel corso dell'esercizio 1967, di duemilacinquecento sottufficiali e dodicimila graduati e comuni della forza in congedo appartenenti alle diverse categorie e specialità del C.E.M.M.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 47, 51 e 54 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto l'art. 119, primo e secondo comma, del decreto presidenziale n. 237 del 14 febbraio 1964 sulla leva ed il reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

Ritenuta la necessità di effettuare richiami di sottufficiali, graduati e comuni del C.E.M.M. della forza in congedo per speciali esigenze e per aggiornamento della preparazione dei riservisti nell'uso delle più recenti armi ed apparecchiature;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

E' data facoltà al Ministro per la difesa di richiamare alle armi per speciali esigenze e per istruzione nel corso dell'esercizio 1967 contingenti per complessivi n. 2.500

sottufficiali e n. 12.000 graduati e comuni della forza in congedo appartenenti alle diverse categorie e specialità del C.E.M.M.

Art. 2.

Il richiamo avrà luogo nel tempo, nei modi e per la durata che saranno stabiliti dal Ministro per la difesa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1966

SARAGAT

TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *ottobre* 1966
Atti del Governo, registro n. 206, *foglio n.* 102. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1966.

Revoca dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto presidenziale 30 luglio 1953, registrato alla Corte dei conti il 25 agosto successivo, registro numero 1 Tesoro, foglio n. 361, con il quale il sig. De Ferrari Rinaldo fu Massimo fu nominato, a seguito di concorso, agente di cambio presso la Borsa valori di Genova;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 1° agosto 1961, con il quale il sig. De Ferrari Rinaldo venne sospeso cautelarmente dall'attività professionale di agente di cambio fino all'espletamento del procedimento penale a suo carico pendente presso l'autorità giudiziaria;

Considerato che il procedimento penale si è concluso con una sentenza di condanna a pena detentiva, passata in giudicato, a carico dell'agente di cambio summenzionato;

Considerato che lo stesso agente di cambio ha, pertanto, perduto il requisito della « immunità penale », indispensabile per la iscrizione e la permanenza nel ruolo degli agenti di cambio, ai sensi dell'art. 22, n. 2, della legge 20 marzo 1913, n. 272;

Visti l'art. 57 della citata legge 20 marzo 1913, n. 272, e l'art. 16 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il sig. De Ferrari Rinaldo è revocato dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Genova.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1966

SARAGAT

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *ottobre* 1966
Registro n. 23 *Tesoro, foglio n.* 334

(8234)

RELAZIONE E DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1966.

Scioglimento del Consiglio comunale di Contarina (Rovigo).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Consiglio comunale di Contarina — al quale la legge assegna 20 membri — fu composto, dopo le elezioni del 13 e 14 giugno 1965, di vari gruppi di diversa ispirazione politica e singolarmente privi di una decisiva consistenza numerica.

L'attività degli organi di amministrazione, espressi da uno di tali gruppi, costituito di dieci consiglieri, risultò, sin dallo inizio, limitata, per la irriducibile opposizione delle altre correnti rappresentate in seno al Consiglio.

Ma la già precaria funzionalità dell'organo consiliare si aggravò allorchè esso fu chiamato a provvedere in ordine al bilancio di previsione per l'esercizio 1966: la incapacità manifestata dal Consiglio di far luogo a tale essenziale adempimento da un lato determinò la necessità di provvedervi in via sostitutiva e, dall'altro lato, indusse il sindaco e gli assessori alle dimissioni, delle quali il Consiglio prese atto nella seduta del 25 giugno u.s.

Rimasto senza esito un invito rivolto dal prefetto al sindaco uscente ai fini della convocazione del Consiglio per la ricostituzione degli organi dimissionari, l'Assemblea consiliare fu riunita, d'ufficio, dal prefetto stesso, ma le rispettive adunanze, tenutesi il 9 e l'11 luglio, furono dichiarate deserte per la mancanza del prescritto *quorum* dei presenti.

Allora, allo scopo di porre il Consiglio di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di precisi obblighi di legge, il prefetto — con decreto notificato a tutti i consiglieri — dispose due successive convocazioni di quell'organo per l'elezione del sindaco e della Giunta, con la diffida, già precedentemente formulata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale, che, qualora anche tale tentativo fosse riuscito infruttuoso, egli avrebbe promosso lo scioglimento del Consiglio.

Ma neppure quest'ultimo esperimento conseguì esito positivo poichè anche le due adunanze consiliari, indette per il 21 ed il 23 luglio, andarono deserte per mancanza del richiesto numero legale.

Il prefetto, pertanto, ritenendo acquisita la certezza circa la incapacità del Consiglio comunale di provvedere all'adempimento dell'elezione degli organi di amministrazione, ha proposto, a norma del citato art. 323, lo scioglimento del Consiglio stesso, disponendo, nel contempo, la sospensione di esso e la nomina di un commissario per la provvisoria gestione del Comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Atteso che il suddetto Consiglio, malgrado i formali richiami del prefetto, ha persistito nel violare un preciso ed essenziale obbligo prescritto dalla legge — qual'è quello relativo alla elezione del sindaco e della Giunta — e che la conseguente paralisi funzionale che travaglia l'Organo consiliare costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'Ente, si ravvisa la necessità di far luogo al provvedimento proposto al fine di ovviare, in modo risolutivo, a tale antigiuridica situazione.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 14 settembre 1966.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Contarina ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del dott. Secondo Favara, consigliere di 2ª classe.

Roma, addì 13 ottobre 1966

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado i formali richiami del prefetto, il Consiglio comunale di Contarina (Rovigo) non ha provveduto ad eleggere il sindaco e la Giunta municipale, in sostituzione degli organi dimissionari, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 14 settembre 1966;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Contarina è sciolto.

Art. 2.

Il consigliere di 2ª classe, dott. Secondo Favara, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1966

SARAGAT

TAVIANI

(8468)

RELAZIONE E DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1966.

Scioglimento del Consiglio comunale di Siena.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

In base ai risultati delle elezioni del 22 novembre 1964, quaranta seggi che la legge assegna al Consiglio comunale di Siena furono ripartiti fra vari gruppi di diversa ispirazione politica e singolarmente privi di una decisiva consistenza numerica.

Un'intesa maggioritaria fu raggiunta fra tre di tali gruppi, uno dei quali, peraltro, non accettò di essere rappresentato in seno alla Giunta municipale, limitandosi ad assicurare il proprio appoggio dall'esterno agli Organi di amministrazione.

Nella seduta consiliare del 26 aprile c. a., si manifestò una frattura nell'ambito dello schieramento di maggioranza: infatti, una proposta promanante dal gruppo rimasto estraneo agli Organi di amministrazione incontrò la decisa opposizione degli altri due gruppi. Peraltro, la proposta stessa conseguì l'approvazione col voto favorevole di venti dei trentanove consiglieri presenti.

Il risultato di tale votazione indusse il sindaco e gli assessori a rassegnare le dimissioni.

L'Organo consiliare ne prese atto il 9 maggio, ma successivamente si dimostrò incapace di ricostituire efficienti Organi di amministrazione malgrado ben tre sedute all'uopo tenute il 4, l'11 ed il 20 giugno c. a.

Allora il prefetto, allo scopo di porre il Consiglio di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di precisi obblighi di legge, con decreto in data 25 giugno u. s., fatto notificare a tutti i consiglieri, dispose due successive convocazioni di quell'Organo, per la elezione del sindaco e della Giunta, con l'esplicita diffida — ai sensi e per gli effetti dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale — che, qualora anche tali adunanze fossero riuscite infruttuose, egli avrebbe promosso i provvedimenti di rigore previsti dalla predetta disposizione.

Neppure tale estremo tentativo, però, ottenne esito positivo, in quanto entrambe le riunioni, indette per il 5 e l'11 luglio, andarono deserte, per mancanza del numero legale.

Il prefetto, pertanto, ritenendo acquisita la prova della incapacità del Consiglio comunale di provvedere al primario adempimento della ricostituzione degli Organi di amministrazione, ha proposto, a norma del citato art. 323, lo scioglimento del Consiglio stesso, disponendo la sospensione di esso e la nomina di un commissario per la provvisoria gestione del Comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Atteso che il suddetto Consiglio, malgrado il formale richiamo del prefetto, ha persistito nel violare un preciso ed essenziale obbligo prescritto dalla legge — qual'è quello relativo all'elezione del sindaco e della Giunta — e che la conseguente paralisi funzionale che travaglia l'Organo consiliare costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'Ente, si ravvisa la necessità di far luogo al provvedimento proposto al fine di ovviare, in modo risolutivo, a tale antigiuridica situazione.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 14 settembre 1966.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Siena ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso nella persona del prefetto, dott. Guido Padalino.

Roma, addì 13 ottobre 1966

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado il formale richiamo del prefetto, il Consiglio comunale di Siena non ha provveduto ad eleggere il sindaco e la Giunta municipale in sostituzione degli Organi dimissionari, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 14 settembre 1966;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Siena è sciolto.

Art. 2.

Il prefetto, dott. Guido Padalino, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento degli Organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1966

SARAGAT

TAVIANI

(8469)

RELAZIONE E DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1966.

Scioglimento del Consiglio comunale di Donada (Rovigo).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Consiglio comunale di Donada — al quale la legge assegna 20 membri — risultò composto, dopo le elezioni del 13 e 14 giugno 1965, di vari gruppi di diversa ispirazione politica e singolarmente privi di una decisiva consistenza numerica.

L'efficienza operativa degli organi di amministrazione, espressi dal più numeroso di tali gruppi, fu, sin dall'inizio, minata dalla irriducibile opposizione delle altre correnti rappresentate in seno al Consiglio.

Ma la già precaria funzionalità del Consiglio si aggravò allorchè esso fu chiamato a provvedere in ordine al bilancio di previsione per l'esercizio 1966: l'incapacità dell'organo consiliare di far luogo a tale essenziale adempimento determinò, da un lato, la necessità di provvedervi in via sostitutiva e, dall'altro lato, le dimissioni del sindaco e di cinque (dei sei) assessori, delle quali il Consiglio prese atto nella seduta del 26 giugno u.s.

Dietro esortazione del prefetto, il suddetto organo fu convocato per ben tre volte, e precisamente per il 5, il 10 ed il 12 luglio, ma le rispettive adunanze furono dichiarate deserte per la mancanza del prescritto *quorum* dei presenti.

Allora, allo scopo di porre il Consiglio di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di precisi obblighi di legge, il prefetto — con decreto notificato a tutti i consiglieri — dispose due successive convocazioni di quell'organo per l'elezione del sindaco e della Giunta, con la diffida — ai sensi e per gli effetti dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale — che, qualora anche tale tentativo fosse riuscito infruttuoso, egli avrebbe promosso lo scioglimento del Consiglio.

Ma neppure quest'ultimo esperimento conseguì esito positivo poichè anche le due adunanze consiliari, indette per il 21 ed il 23 luglio, andarono deserte per mancanza del richiesto numero legale.

Il prefetto, pertanto, ritenendo acquisita la prova dell'incapacità del Consiglio comunale di provvedere all'adempimento dell'elezione degli organi di amministrazione, ha proposto, a norma del citato art. 323, lo scioglimento del Consiglio stesso, disponendo, nel contempo, la sospensione di esso e la nomina di un commissario per la provvisoria gestione del Comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, numero 2839.

Atteso che il suddetto Consiglio, malgrado il formale richiamo del prefetto, ha persistito nel violare un preciso ed essenziale obbligo prescritto dalla legge — qual'è quello relativo all'elezione del sindaco e della Giunta — e che la conseguente paralisi funzionale che travaglia l'organo consiliare costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'Ente, si ravvisa la necessità di far luogo al provvedimento proposto al fine di ovviare, in modo risolutivo, a tale antigiuridica situazione.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 14 settembre 1966.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Donada ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del dott. Giuseppe Maggiore, funzionario di prefettura.

Roma, addì 13 ottobre 1966

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado il formale richiamo del prefetto, il Consiglio comunale di Donada (Rovigo) non ha provveduto ad eleggere il sindaco e la Giunta municipale in sostituzione degli organi dimissionari, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 14 settembre 1966;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Donada (Rovigo) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Maggiore, consigliere di 1ª classe, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1966

SARAGAT

TAVIANI

(8467)

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1966.

Sostituzione di due componenti la Commissione centrale per il controllo sul lavoro a domicilio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5 della legge 13 marzo 1958, n. 264, sulla tutela del lavoro a domicilio che istituisce presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale la Commissione centrale per il controllo sul lavoro a domicilio;

Visto l'art. 10 del regolamento d'esecuzione della citata legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1959, n. 1289;

Visto il decreto ministeriale 14 ottobre 1963, con il quale è stata costituita la Commissione centrale per il controllo sul lavoro a domicilio;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione dei componenti della Commissione sig. Ascari Silvio e sig. Fossati Giuseppe con il sig. Meraviglia Vittorio e la sig.ra Mambelli Elma, a seguito della relativa designazione da parte della Confederazione italiana sindacati lavoratori;

Decreta:

Il sig. Meraviglia Vittorio e la sig.ra Mambelli Elma sono nominati componenti della Commissione centrale per il controllo sul lavoro a domicilio, in sostituzione rispettivamente del sig. Ascari Silvio e Fossati Giuseppe.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 agosto 1966

Il Ministro: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1966
Registro n. 9 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 399

(8194)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1966.

Declassificazione da provinciali a comunali di tre tronchi stradali in provincia di Vicenza.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto l'atto in data 1° giugno 1965, n. 105, con il quale l'Amministrazione provinciale di Vicenza ha deliberato, fra l'altro, di chiedere la declassificazione da provinciale e la classificazione tra le comunali dei seguenti tronchi di strade:

1) « Fellette-Casoni » di km. 3,360, (dalla strada provinciale Fellette-Casoni-confine Treviso verso Loria);

2) « strada statale n. 47 - San Zeno - strada provinciale Ezzelina » (tronco nord-sud), di km. 2,806 (della strada provinciale Ezzelina);

3) « Friola-Longa di Schiavon », di km. 3,665 (della strada provinciale della Friola);

Visto il voto in data 26 luglio 1966, n. 918, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che la delibera anzidetta è stata regolarmente pubblicata e che contro di essa non sono stati presentati opposizioni o reclami;

Ritenuto, quindi, che i tre tronchi stradali suddetti possono essere declassificati da provinciali e classificati comunali a termini dell'art. 12 della citata legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, i seguenti tronchi delle strade provinciali di cui alle premesse:

1) « Fellette-Casoni » di km. 3,360;

2) « strada statale n. 47 - San Zeno - strada provinciale Ezzelina » (tronco nord-sud) di km. 2,806;

3) « Friola - Longa di Schiavon » di km. 3,665,

della lunghezza complessiva di km. 9,831 cessano di appartenere al novero delle strade provinciali di Vicenza e sono classificati comunali entrando a far parte dello elenco delle strade dei Comuni territorialmente competenti (Schiavon, Pozzoleone, Cassola, Romano d'Ezzelino, Mussolente).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 settembre 1966

Il Ministro: MANCINI

(8357)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1966.

Revoca delle autorizzazioni a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche, nonchè preparati galenici nella officina farmaceutica della ditta « C. B. Laboratorio di Cheratinizzazione dott. Marchesi », sita in Milano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, n. 567 e n. 568 in data 4 maggio 1956 e n. 2283 in data 4 luglio 1958, con i quali la ditta « C. B. Laboratorio di Cheratinizzazione del dott. M. Marchesi » S. r. l., fu autorizzata a produrre nella propria officina farmaceutica sita in Milano, via Ettore Ponti, n. 40/47, rispettivamente, specialità medicinali chimiche, limitatamente alle preparazioni in compresse, pastigliaggi semplici e confettati, supposte e fiale, preparati galenici, limitatamente alle preparazioni in compresse, pastigliaggi semplici e confettati, supposte e fiale, nonchè specialità medicinali biologiche, purchè registrate;

Vista la comunicazione in data 22 luglio 1966, con la quale la ditta suindicata ha dichiarato di aver cessato ogni attività produttiva nella propria officina farmaceutica che pertanto è stata chiusa definitivamente;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

Sono revocate nei confronti della ditta « C. B. Laboratorio di Cheratinizzazione del dott. M. Marchesi » le autorizzazioni a produrre nella propria officina farmaceutica sita in Milano, via Ettore Ponti 40/47, specialità medicinali chimiche, preparati galenici e specialità medicinali biologiche, concesse con i decreti commissariali numeri 567 e 568 in data 4 maggio 1956 e n. 2283 in data 4 luglio 1958.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 7 ottobre 1966

Il Ministro: MARIOTTI

(8195)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1966.

Declassificazione dalle provinciali di una strada in provincia di Mantova e rettifica del piano di provincializzazione.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Ritenuto che nel piano predisposto dall'Amministrazione provinciale di Mantova a termini dell'art. 16 della legge n. 126, ed approvato con decreto ministeriale 10 agosto 1960, al n. 49, elenco *B*) risulta riportata la strada « Marmirolo-Castellucchio » - Marmirolo-Rivalta, (km. 8+500);

Ritenuto che con decreto ministeriale 30 giugno 1964, n. 4451, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 luglio 1964, n. 181, è stata classificata provinciale la strada suddetta;

Vista la delibera 10 settembre 1964, n. 176, con la quale l'Amministrazione provinciale di Mantova ha chiesto la declassificazione da provinciale e nuova classificazione della strada succitata, non essendo stata realizzata la costruzione di un ponte sul Mincio necessario per rendere transitabile la strada stessa;

Visto il voto 2 giugno 1966, n. 705, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso il parere che:

il primo tronco « Marmirolo-Soave », della strada in parola venga declassificato da provinciale e classificato comunale, ricorrendo per esso i requisiti previsti dall'art. 7, lettera *A*);

il secondo tronco « Soave-paludi del Lago di Sopra (fiume Mincio), verso Rivalta » della strada stessa venga declassificato da provinciale e sia da considerarsi vicinale, non ricorrendo alcuno dei requisiti previsti dagli articoli numeri 4 e 7;

per quanto sopra citato debba essere rettificato il piano predisposto dall'Amministrazione provinciale di Mantova;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014:

1) il tronco stradale « Marmirolo-Soave », della strada provinciale « Marmirolo-Castellucchio », cessa di appartenere al novero delle strade provinciali ed è classificato comunale entrando a far parte dell'elenco delle strade dei comuni di Marmirolo e di Porto Mantovano per i rispettivi tratti di competenza;

2) il tronco « Soave-paludi del Lago di Sopra, verso Rivalta », della stessa strada provinciale cessa di appartenere al novero delle strade provinciali e viene considerato vicinale; ad esso si applicano, quindi, le disposizioni dell'art. 14 della legge n. 126;

3) è modificato, in conformità di quanto sopra esposto il piano predisposto dall'Amministrazione provinciale di Mantova a termini dell'art. 16 della legge n. 126, ed approvato con il citato decreto ministeriale 10 agosto 1960.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1966

Il Ministro: MANCINI

(8193)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1966.

Limitazione del divieto di esercizio venatorio nell'isola di Capri e nell'isola di Ischia.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 1966 che pone il divieto assoluto e generale di caccia e uccellagione nelle isole di Capri e di Ischia per un periodo sperimentale di cinque anni, al fine di garantire la sosta e il successivo irradiamento della selvaggina migratoria e di creare le condizioni per lo sviluppo della selvaggina stanziale esistente nelle isole;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 408, che esonera il Ministro per l'agricoltura e le foreste dall'obbligo di interpellare il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Considerato che nella disciplina venatoria si vanno determinando nuovi orientamenti per conciliare le esigenze della caccia, della conservazione della selvaggina e turistiche e che nel dare concreta esecuzione al vigente testo unico della caccia sembra opportuno accogliere siffatti orientamenti;

Sentito il presidente dell'Amministrazione provinciale di Napoli;

Decreta:

L'esercizio venatorio nell'isola di Ischia è temporaneamente consentito nelle zone a nord della congiungente Punta Imperatore — Punta della Pisciazza alla distanza di almeno un chilometro dal litorale. Nelle zone a sud della congiungente medesima l'esercizio venatorio è temporaneamente consentito alla distanza di almeno 800 metri dal litorale compreso tra capo Negro e capo Grosso e di almeno 200 metri dai rimanenti litorali.

Nell'isola di Capri l'esercizio venatorio è temporaneamente consentito nella zona a sud ovest dell'isola medesima, delimitata dalla congiungente Punta Capocchia, Mulino a Vento, Caprile, La Crocella, Castello Barbarossa, Quadrivio e Punta di Mulo; nella zona predetta, in ogni caso, la caccia non potrà essere esercitata a meno di 200 metri dal litorale.

L'Amministrazione provinciale di Napoli provvederà a delimitare le zone in cui l'esercizio venatorio nelle due isole è consentito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 14 ottobre 1966

p. *Il Ministro*: SCHIETROMA

(8500)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1966.

Liquidazione coatta amministrativa della Società « Cooperativa Acciaiotecnica », con sede in Savigliano (Cuneo), e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della revisione ordinaria effettuata in data 4 luglio 1966 alla Società « Cooperativa Acciaiotecnica », con sede in Savigliano (Cuneo), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Sentito, in via d'urgenza, il parere del Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera *b*), del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società « Cooperativa Acciaiotecnica », con sede in Savigliano (Cuneo), costituita per rogito notaio Zoppi Secondo in data 24 luglio 1963, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Donaldo Marchetto ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1966

Il Ministro: BOSCO

(8353)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Catania ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Catania n. 27217-1.14.13 del 2 settembre 1966, l'Università di Catania è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 1.057.785 (costituita da una cartella al portatore del Debito pubblico dello Stato italiano, rendita 5% del valore nominale di L. 1.000.000) e della somma liquida di L. 57.785, disposta in suo favore dai professori Felice Paradiso e Salvatore Rapisardi, per l'istituzione di un premio di studio intitolato « Prof. Ernesto Cacace ».

(8450)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Roccamena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1966, il comune di Roccamena (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.982.263, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(8332)

Autorizzazione al comune di Ispica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1966, il comune di Ispica (Ragusa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 117.996.780, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8333)

Autorizzazione al comune di Bivona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1966, il comune di Bivona (Agrigento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.775.414, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8334)

Autorizzazione al comune di Ficarazzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1966, il comune di Ficarazzi (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.542.580, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8335)

Autorizzazione al comune di Monforte San Giorgio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1966, il comune di Monforte San Giorgio (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8337)

Autorizzazione al comune di Scano Montiferro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 ottobre 1966, il comune di Scano Montiferro (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.032.738, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8336)

Autorizzazione al comune di Mandas ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1966, il comune di Mandas (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 887.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8338)

Autorizzazione al comune di Monte Porzio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1966, il comune di Monte Porzio (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.694.625, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8114)

Autorizzazione al comune di Larciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1966, il comune di Larciano (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.608.280, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8115)

Autorizzazione al comune di Zeri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1966, il comune di Zeri (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.591.560, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8108)

Autorizzazione al comune di Moscufo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1966, il comune di Moscufo (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.571.195, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8110)

Autorizzazione al comune di Carpineto della Nora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1966, il comune di Carpineto della Nora (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.565.535, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8111)

Autorizzazione al comune di Civitella Casanova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1966, il comune di Civitella Casanova (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.970.875, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8112)

Autorizzazione al comune di Bevagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1966, il comune di Bevagna (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.125.685, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8113)

Autorizzazione al comune di Montecarotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1966, il comune di Montecarotto (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.294.385, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8116)

Autorizzazione al comune di Castelplanio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1966, il comune di Castelplanio (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.711.002, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8117)

Autorizzazione al comune di Casola in Lunigiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1966, il comune di Casola in Lunigiana (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.856.795, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8118)

Autorizzazione al comune di Camerata Picena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1966, il comune di Camerata Picena (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.765.200, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8119)

Autorizzazione al comune di Moresco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1966, il comune di Moresco (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.091.925, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8120)

Autorizzazione al comune di Montemonaco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1966, il comune di Montemonaco (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.155.565, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8121)

Autorizzazione al comune di Montefortino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1966, il comune di Montefortino (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.330.925, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8122)

Autorizzazione al comune di Campofilone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1966, il comune di Campofilone (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.574.110, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8123)

Autorizzazione al comune di Ostra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1966, il comune di Ostra (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.928.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8124)

Autorizzazione al comune di Sassinoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1966, il comune di Sassinoro (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.698.870, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8372)

Autorizzazione al comune di Pontelandolfo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1966, il comune di Pontelandolfo (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.044.089, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8373)

Autorizzazione al comune di Reino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1966, il comune di Reino (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.199.840, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8374)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo a Cupolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1966, il comune di Sant'Angelo a Cupolo (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.383.220, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8375)

Autorizzazione al comune di San Bartolomeo in Galdo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1966 il comune di San Bartolomeo in Galdo (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.529.465 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8376)

Autorizzazione al comune di San Giorgio la Molara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1966 il comune di San Giorgio la Molara (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.523.961 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1965, n. 51.

(8377)

Autorizzazione al comune di San Giorgio del Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1966 il comune di San Giorgio del Sannio (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.269.670, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8378)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 204

Corso dei cambi del 25 ottobre 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,95	625 —	625,01	625 —	624,95	625 —	625 —	625 —	625 —	625 —
$ Can.	578,72	578,90	578,75	578,975	578,35	578,65	578,85	578,975	578,65	578,60
Fr. Sv.	144,10	144,15	144,13	144,135	144,0750	144,16	144,13	144,135	144,16	144,15
Kr. D.	90,53	90,53	90,50	90,51	90,50	90,72	90,51	90,51	90,52	90,52
Kr. N.	87,45	87,46	87,47	87,485	87,40	87,46	87,45	87,485	87,46	87,45
Kr. Sv.	120,76	120,77	120,75	120,785	120,75	120,78	120,77	120,785	120,78	120,77
Fol.	172,61	172,65	172,62	172,635	172,60	172,60	172,6250	172,635	172,60	172,63
Fr. B.	12,49	12,492	12,49	12,4930	12,4850	12,49	12,4940	12,4930	12,49	12,49
Franco francese	126,51	126,52	126,49	126,50	126,50	126,52	126,5150	126,50	126,52	126,40
Lst.	1744,45	1743,75	1744,30	1744,15	1743,75	1744,60	1744,05	1744,15	1744,60	1744,85
Dm. occ.	157,13	157,20	157,25	157,22	157,20	157,17	157,2375	157,22	157,17	157,21
Scell. Austr.	24,19	24,19	24,19	24,1875	24,15	24,18	24,1865	24,1875	24,18	24,185
Escudo Port.	21,76	21,765	21,76	21,765	21,75	21,76	21,7575	21,765	21,76	21,76
Peseta Sp.	10,43	10,435	10,44	10,4375	10,43	10,43	10,4350	10,4375	10,43	10,435

Media dei titoli del 25 ottobre 1966

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	103,75
Redimibile 3,50 % 1934	100,80
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	90,775
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,15
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,95
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,75
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,65

Titolo	Media
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1969)	99,95
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1973)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 ottobre 1966

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	625 —
1 Dollaro canadese	578,912
1 Franco svizzero	144,132
1 Corona danese	90,51
1 Corona norvegese	87,467
1 Corona svedese	120,777
1 Fiorino olandese	172,625

Valuta	Cambio
1 Franco belga	12,493
1 Franco francese	126,507
1 Lira sterlina	1744,10
1 Marco germanico	157,229
1 Scellino austriaco	24,187
1 Escudo Port.	21,761
1 Peseta Sp.	10,436

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Opera nazionale maternità ed infanzia ad accettare un terreno

Con decreto ministeriale n. 300.15/1126 del 9 settembre 1966, l'Opera nazionale maternità ed infanzia è stata autorizzata ad accettare, dall'Amministrazione comunale di Roccagiovine (Roma), un terreno sito in Roccagiovine, della superficie di mq. 265, distinto in catasto al foglio n. 3, con particella 415/c e del periziato valore di L. 80.000.

Il terreno sarà destinato alla costruzione di un consultorio, costruzione che verrà effettuata con i fondi messi a disposizione dall'Amministrazione provinciale di Roma.

(8324)

Autorizzazione all'Amministrazione dell'Ospedale civile « S. Maria della Misericordia » di Udine, ad istituire un corso per tecnici di laboratorio di analisi cliniche.

Con decreto in data 11 ottobre 1966, n. 300.16.III.86/5.1214, del Ministro per la sanità, l'Amministrazione dell'Ospedale civile « S. Maria della Misericordia », di Udine, viene autorizzata ad istituire, ai sensi dell'art. 88 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, un corso per l'istruzione teorico-pratica degli aspiranti alla qualifica di tecnico di laboratorio di analisi cliniche, con sede presso l'Ospedale stesso.

(8371)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Avviso di rettifica

Nel comunicato concernente la nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Gorizia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 23 agosto 1964, in luogo di « ... Massimo Cilliè... », leggasi: « ... Massimo Cellie... ».

(8307)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA PUGLIA - BARI

Approvazione del programma di fabbricazione e del piano di zona da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Molfetta (Bari).

Con decreto provveditoriale n. 24212 del 12 ottobre 1966 sono stati approvati il programma di fabbricazione ed il piano di zona da destinare all'edilizia economica e popolare nel comune di Molfetta (Bari), ai sensi per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, modificata dalla successiva legge 21 luglio 1965, n. 904.

Il piano di zona ha efficacia per dieci anni a decorrere dalla data del predetto decreto.

Con lo tesso provvedimento sono state, altresì, decise tutte le opposizioni prodotte avverso il predetto piano di zona e programma di fabbricazione nei sensi specificati nel decreto di che trattasi, in libera visione presso la Segreteria del Comune predetto.

(8304)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della Società « Cooperativa agricola fra coltivatori diretti Treporti », con sede in Venezia-Treporti, e sostituzione del commissario governativo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 3 ottobre u. s. la gestione commissariale della Società « Cooperativa agricola fra coltivatori diretti Treporti », con sede in Venezia-Treporti, è stata prorogata fino al 30 aprile 1967.

Dalla data del 12 ottobre 1966 il dott. Carmelo Sorace è stato nominato commissario governativo dell'anzidetta cooperativa in sostituzione dell'avv. Arrigo Lanzara, dimissionario.

(8303)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 2 maggio 1966 all'8 maggio 1966

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4

— Paesi terzi

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero		Denominazione delle merci	Importazioni da:					
della Tariffa	della Statistica		Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	09	I. siero di latte	1.425	1.941	zero	1.425	2.636	3.300
		II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	12	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello	25.216	25.692	18.731	25.216	27.830	41.199

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)		b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	15	1. inferiore o uguale all'1,5 % . . .	7.359	10.192	2.550	7.359	6.682	15.046
	16	2. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	8.153	9.044	2.383	8.153	10.517	20.299
	17	3. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	8.603	9.079	2.118	8.603	11.217	23.074
	18	4. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	9.143	9.121	1.800	9.143	12.057	26.404
	19	5. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	9.413	9.142	1.641	9.413	12.477	28.069
	20	6. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	9.683	9.163	1.482	9.683	12.897	29.734
	21	7. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	10.853	9.254	1.250	10.853	14.717	36.949
	24	8. superiore al 43 %	13.373	9.450	1.250	13.373	18.637	52.489
		III. altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	27	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	6.903	7.794	1.133	6.903	9.267	16.549
	28	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	7.353	7.829	868	7.353	9.967	19.324
	29	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	7.893	7.871	550	7.893	10.807	22.654
	30	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	8.163	7.892	391	8.163	11.227	24.319
	31	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	8.433	7.913	232	8.433	11.647	25.984
	32	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	9.603	8.004	zero	9.603	13.467	33.199
	35	7. superiore al 43 %	12.123	8.200	zero	12.123	17.387	48.739
		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %:						
	38	1. destinati all'alimentazione del bestiame (*d*)	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	41	2. altri	6.109	8.942	1.300	6.109	5.432	11.296
		c. latte condensato e altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	42	1. inferiore o uguale al 27 %	4.297	10.683	3.314	9.266	6.053	17.041
	43	2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 %	zero	zero	zero	zero	2.547	26.441
	45	3. superiore al 45 %	zero	zero	zero	zero	4.330	44.949
		B. con aggiunta di zuccheri:						
	47	I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno	25.216	25.692	18.731	25.216	27.830	41.199
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, avente tenore in peso di materie grasse (*e*):						
	50	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	6.903 (*f*)	7.794 (*f*)	1.133 (*f*)	6.903 (*f*)	9.267 (*f*)	16.549 (*f*)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)	51	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	7.353 (*f*)	7.829 (*f*)	868 (*f*)	7.353 (*f*)	9.967 (*f*)	19.324 (*f*)
	52	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	7.893 (*f*)	7.871 (*f*)	550 (*f*)	7.893 (*f*)	10.807 (*f*)	22.654 (*f*)
	53	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	8.163 (*f*)	7.892 (*f*)	391 (*f*)	8.163 (*f*)	11.227 (*f*)	24.319 (*f*)
	54	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	8.433 (*f*)	7.913 (*f*)	232 (*f*)	8.433 (*f*)	11.647 (*f*)	25.984 (*f*)
	55	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	9.603 (*f*)	8.004 (*f*)	zero (*f*)	9.603 (*f*)	13.467 (*f*)	33.199 (*f*)
	58	7. superiore al 43 %	12.123 (*f*)	8.200 (*f*)	zero (*f*)	12.123 (*f*)	17.387 (*f*)	48.739 (*f*)
	61	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (*e*)	6.109 (*f*)	8.942 (*f*)	1.300 (*f*)	6.109 (*f*)	5.432 (*f*)	11.296 (*f*)
		c. latte condensato ed altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	65	1. inferiore o uguale al 27 %	4.398	4.710	5.301	4.398	12.647	26.932
	66	2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	5.672	29.566
	69	3. superiore al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	7.455	48.074
04.03		Burro (*a*):						
	02	A. burro fuso, ghee	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*c*) (*g*)	63.457 (*g*)
		B. altro:						
	05	I. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale al 5,5 (*d*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*c*) (*g*)	52.881 (*g*)
	08	II. non nominato	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*c*) (*g*)	48.887 (*g*)
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
	26	A. formaggi dei tipi Emmental, Gruyère e Sbrinz, in forme (mole), con almeno quattro mesi di maturazione, aventi tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, e di valore uguale o superiore a 95 U.C. per 100 kg (*d*)	zero	zero	zero	zero	zero	9.375
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*d*)	esente	esente	esente	esente	esente	12 % sul valore
	54	C. formaggio di tipo Cheddar, in forme intere, di valore uguale o superiore a 62 U.C. per 100 kg	zero	zero	zero	zero	zero	23 % sul valore
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	28	I. Roquefort	esente	esente	esente	esente	esente	10.954
	02 31 57	II. Gorgonzola ed altri	933	zero	zero	933	zero	10.954
		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
	60	I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47 % in peso della materia non grassa . . .	esente	esente	esente	esente	esente	12.797
	39	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz	zero	zero	6.360 (*h*)	zero	zero	6.360
		III. Cheddar, Chester:						
	62	— Cheddar	zero	zero	17.364 (*h*)	zero	17.364 (*h*)	17.364
	65	— Chester	zero	zero	zero	zero	zero	17.364

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04 (segue)	67 45 47 51	IV. Gouda, Samsoe, Svecia, Danbo, Edam, Elbo, Maribo, Fontina, Fontal, Provolone, Caciocavallo, Ragusano, Leidse, Friese nagel- e kanterkaas, Herrgard, Comté, Cantal, Asiago, Montasio, Pressato, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 47% e inferiore o uguale al 62% in peso della materia non grassa	3.686	12.932	zero	3.686	6.647 (*c*)	28.393
	42	V. Tilsit (Havarti)	2.249	13.538	zero	2.249	5.760 (*c*)	20.399
	70	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa	zero	6.782	zero	zero	zero (*c*)	13.842
	01 33 74	VII. Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carré de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Käse, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore in acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 % in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero	15.973
	17 20 23 36	VIII. Latticini ed altri	zero	zero	zero	zero	zero	15.973
	13 16	F. formaggi fusi	2.913	10.672	2.913	3.846	6.929 (*c*)	29.389
17.02-A	04	Lattosio e sciroppo di lattosio (*a*)	2.281	3.459	1.612	2.281	6.307	11.493

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile, in tal modo, provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

All'importazione di prodotti rientranti nella voce di tariffa n. 21.07 (Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove), aventi tenore in peso superiore al 33 % di materie grasse provenienti dal latte, si riscuote, in aggiunta al dazio doganale previsto in tariffa per tali prodotti, un prelievo addizionale pari, per ogni 100 chilogrammi di prodotto:

— per le provenienze comunitarie, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro e l'ammontare del dazio doganale applicabile alla stessa quantità di merce;

— per le provenienze da Paesi terzi, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro fabbricato a base di crema dolce (voce n. 04.03-B-II) e l'ammontare del dazio applicabile alla stessa quantità di merce.

(*b*) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso è da considerarsi come debole.

(*c*) Il prelievo nella misura indicata è applicabile soltanto quando la merce risulti scortata da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 nel quale risulti:

— nel quadro *A* l'indicazione dell'Italia come Paese di destinazione;

— nel quadro *B* il visto dell'autorità competente dello Stato membro esportatore indicante che è stato riscosso all'atto della esportazione l'importo di compensazione in vigore il giorno dell'esportazione.

In mancanza di tali indicazioni sarà applicato il prelievo per le provenienze da Paesi terzi.

(*d*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Il prelievo nella misura indicata rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.

Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un importo fisso di 5 U.C. per quintale di prodotto.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà, pertanto, calcolato con la seguente formula: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 3.125$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della tabella;

— Cl il peso in chilogrammi dei componenti in latte per 100 kg di prodotto;

— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 U.C.

(*g*) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 4.163 per quintale.

(*h*) Non è riscosso alcun prelievo quando il formaggio è scortato da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 dove nel quadro *B* risulti apposta dall'autorità competente dello Stato membro esportatore, una delle seguenti indicazioni:

« Prodotto che non ha formato oggetto di intervento ».

« Produit n'ayant pas fait l'objet d'intervention ».

« Keine Interventionsware ».

« Geen interventieprodukt ».

Se il certificato di circolazione Mod. D.D. 4, nel quadro *B*, non contiene l'indicazione di cui al precedente comma, non è riscosso alcun prelievo soltanto quando il formaggio venga utilizzato per la trasformazione in formaggio fuso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(7076)

ISTITUTO DI CREDITO PER LE IMPRESE DI PUBBLICA UTILITÀ

Avviso riguardante il sorteggio, per il rimborso, dei titoli rappresentanti obbligazioni delle Serie speciali 5,50 % «Opere straordinarie del Mezzogiorno» (emissioni 1963 e 1964) e 6 % «Opere straordinarie del Mezzogiorno» - emissione 1964, 3ª emissione, 4ª emissione e 5ª emissione e 6 % «Export» (1° gennaio 1966 - 1° gennaio 1971).

Si notifica che il giorno 15 novembre 1966, alle ore 9, presso la Sede dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, via Quintino Sella n. 2, Roma, si procederà alle sottoindicate operazioni:

a) *in ordine alle obbligazioni* 5,50 % *Serie speciale «Opere straordinarie del Mezzogiorno»*:

1) Emissione 1963:

Estrazione a sorte di:

n. 70 titoli di L. 50.000
» 123 » » » 500.000
» 455 » » » 1.000.000

in totale n. 648 titoli per il complessivo valore nominale di L. 520.000.000;

2) Emissione 1964:

Estrazione a sorte di:

n. 100 titoli di L. 1.000.000 per il valore nominale di L. 100.000.000;

b) *in ordine alle obbligazioni* 6 % *Serie speciale «Opere straordinarie del Mezzogiorno»*:

1) Emissione 1964:

Estrazione a sorte di:

n. 60 titoli di L. 50.000
» 100 » » » 500.000
» 190 » » » 1.000.000

in totale n. 350 titoli per il complessivo valore nominale di L. 243.000.000;

2) 3ª Emissione:

Estrazione a sorte di:

n. 414 titoli di L. 1.000.000 per il valore nominale di L. 414.000.000.

3) 4ª Emissione:

Estrazione a sorte di:

n. 112 titoli di L. 50.000
» 195 » » » 1.000.000

in totale n. 307 titoli per il complessivo valore nominale di L. 200.600.000;

4) 5ª Emissione:

Estrazione a sorte di:

n. 42 titoli di L. 50.000
» 174 » » » 500.000
» 121 » » » 1.000.000

in totale n. 337 titoli per il complessivo valore nominale di L. 210.100.000.

c) *in ordine alle obbligazioni* 6 % *Serie speciale «Export»* (1° *gennaio* 1966-1° *gennaio* 1971):

Estrazione a sorte di:

n. 266 titoli di L. 1.000.000 per il valore nominale di L. 266.000.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva comunicazione verranno pubblicati i numeri dei titoli estratti.

Roma, addì 21 ottobre 1966

Il direttore generale: FERRARI

(8421)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per titoli a tre posti di inserviente in prova (ex coeff. 142) nel ruolo del personale della carriera ausiliaria del Corpo delle miniere.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recanti nuove norme sulla legalizzazione delle firme e sulle documentazioni amministrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1964, n. 2, concernente il riordinamento dei ruoli del Ministero dell'Industria e del commercio;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per titoli a tre posti di inserviente in prova (ex coeffficente 142) nel ruolo del personale della carriera ausiliaria del Corpo delle miniere;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a tre posti di inserviente in prova (ex coefficente 142) nel ruolo del personale della carriera ausiliaria del Corpo delle miniere.

Detto concorso sarà integrato da una prova pratica obbligatoria di scrittura sotto dettato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti della licenza di scuola elementare.

Art. 3.

Gli aspiranti, per poter partecipare al concorso, debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche degli altri seguenti requisiti:

essere cittadino italiano;

avere tenuto sempre buona condotta morale e civile;

avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e sempreché esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira;

aver compiuto 18 anni di età e non averne oltrepassato 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo organico o di ruolo aggiunto, per le quali si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente articolo 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forza armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine;

b) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali du-

rante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle formazioni armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana, e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

II) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

III) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) a 39 anni per i capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra di essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite consentito in applicazione delle elevazioni di cui alle lettere *a*) e *b*).

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età, ai sensi dell'art. 2, punto 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

IV) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che rivestano la qualifica di mutilato od invalido di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati od invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine, con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste, di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini e loro congiunti in caso di morte e di irreperibilità per cause di servizio di guerra, o attinente alla guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per le vedove ed orfani di guerra e per le vedove ed orfani di caduti per causa di servizio, di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, mentre per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni;

V) ai sensi dell'art. 5 del decreto luogotenenziale del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione allo art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età: per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina, e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda ed anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata (vedi schema esemplificativo all. *A*), dovranno pervenire al Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione II (Concorsi), via Molise, 2, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero (Gabinetto).

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità ed il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dai precedenti articoli 3, punto 5), e 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione.

Art. 6

Non si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine indicato nel precedente art. 5, anche se spedite per posta, o con qualsiasi altro mezzo, entro il termine stesso.

Non si terrà conto, inoltre, delle domande che non contengono l'indicazione di uno o più requisiti generali, di cui al precedente art. 5, nonchè di quelle che non siano state redatte su carta bollata o siano prive dell'autenticazione della firma dell'aspirante.

Art. 7.

A corredo della domanda gli aspiranti dovranno unire i titoli di merito (da non confondere con quelli di precedenza e preferenza, come ad esempio: invalido od orfano di guerra, ecc.), che riterranno opportuno presentare per conseguire il posto cui aspirano (quali ad esempio: titolo di studio superiore a quello richiesto, diplomi vari di scuole di specializzazione statali o riconosciute, patenti di guida, ecc.).

I titoli, con il relativo elenco in duplice copia, che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande, non saranno presi in considerazione.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli di merito prodotti dai candidati, determinando i relativi coefficienti.

Ai fini della valutazione dei titoli, l'ufficio del personale trasmetterà alla Commissione esaminatrice tutti i documenti allegati alle domande pervenute, con l'elenco di cui al precedente art. 7.

La valutazione dei titoli precede la prova pratica di scrittura sotto dettato.

Art. 9.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti od assimilati, degli invalidi di guerra od assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra od assimilati, dei decorati al valore militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati, che abbiano superato la prova d'esame dovranno produrre, entro il termine perentorio di giorni 20 dal ricevimento della apposita comunicazione i seguenti documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di precedenza e di preferenza:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione, i prigionieri delle Nazioni Unite e gli appartenenti alle categorie assimilate, di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre la dichiarazione integrativa, in carta bollata, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circ. n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

b) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi al grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

c) i reduci dalla deportazione presenteranno apposita attestazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico e coloro che hanno riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre, in carta bollata, attestazione del prefetto della Provincia, in cui hanno la residenza;

e) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che le disposizioni in vigore assimilano ai mutilati ed invalidi di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione o il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero la dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali indicati nell'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

f) i mutilati e gli invalidi per cause di servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il certificato mod. 69-*ter* della competente Amministrazione, relativo al riconoscimento della qualifica di invalido per servizio;

g) gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche;

h) i mutilati e gli invalidi civili dovranno produrre la dichiarazione rilasciata a norma della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

i) gli orfani dei caduti di guerra dovranno presentare un certificato, in carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, comprovante tale loro qualifica.

Le vedove di guerra dovranno presentare un certificato redatto nell'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

l) le vedove e gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato rilasciato dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del rispettivo padre, oppure un certificato in carta bollata del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità; i figli dei mutilati ed invalidi per causa di servizio dovranno invece produrre la dichiarazione mod. 69-*ter* rilasciata dall'Amministrazione alla quale il genitore apparteneva, in relazione alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

n) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta bollata, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948;

o) i profughi dei territori di confine, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpiti dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta bollata, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata dal prefetto della Provincia ove risiedono, e dal prefetto di Roma, se residenti all'estero;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta bollata, della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia in carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa, dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *q*) che la famiglia stessa è composta di almeno sette figli viventi, computando tra essi i figli caduti in guerra;

s) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400, dell'autorità militare;

t) i candidati dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato di servizio, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio.

Ogni altra qualità che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante esibizione di documenti idonei.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'industria e del commercio, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, numero 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora gli istituti presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avessero ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti articoli 3, punto 5°) e 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti — per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi — nelle medesime forme indicate per i documenti elencati nell'art. 9 del presente decreto;

C) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

D) certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

Da tale documento dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

E) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo da L. 400;

F) certificato medico, in carta da bollo da L. 400, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, numero 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dall'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dallo esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

G) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M.) in bollo da L. 400 per ogni foglio, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato o collocati nei ruoli aggiunti di cui all'art. 344 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre soltanto i documenti di cui alla lettera *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, in carta da bollo da L. 400, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio al quale appartengono.

La copia dello stato di servizio civile, che deve essere aggiornata a data recente, non è richiesta per i dipendenti del Ministero dell'industria e del commercio.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*), *F*) e *G*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo da L. 400 del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 11.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del precedente art. 10 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*) e *F*) del precedente art. 10, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, tabella all. B, art. 27.

Art. 12.

I documenti che perverranno al Ministero dell'industria e del commercio dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 9 e 10 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati al Ministero o ad altre Amministrazioni ed Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tale caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato e l'ufficio presso cui è depositato.

Art. 13.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di cui al precedente art. 5.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dello art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 128, comma secondo del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro, a norma dello art. 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 3.

Art. 14.

La prova pratica obbligatoria di scrittura, di cui al precedente art. 1, consisterà nella dettatura di un brano di almeno quindici righe.

Art. 15.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta:

da un presidente e da altri quattro membri, tutti scelti tra gli impiegati delle carriere direttive del Ministero dell'industria e del commercio, con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Eserciterà le funzioni di segretario un impiegato della carriera direttiva o di concetto, con qualifica non inferiore, rispettivamente, a consigliere di 2ª classe o a segretario.

Art. 16.

La data della prova obbligatoria di scrittura sotto dettato sarà stabilita con successivo decreto.

Il diario della prova pratica di scrittura, che avrà luogo a Roma, sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di essa.

Del diario della prova pratica di scrittura sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda o da eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

L'assenza dalla prova pratica di scrittura sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 17.

Per essere ammessi a sostenere la prova pratica di scrittura, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma autenticata, dell'aspirante;
2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato;
3) tessera postale;
4) porto d'armi;
5) patente automobilistica;
6) passaporto;
7) carta d'identità.

Art. 18.

Per lo svolgimento della prova pratica di scrittura si osserveranno le norme stabilite dal cap. 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 19.

La prova pratica di scrittura non s'intende superata se il candidato non avrà riportato la votazione minima di sei decimi.

Il superamento di detta prova è condizione necessaria per la permanenza o l'esclusione dei candidati nella graduatoria di merito, che sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati dai candidati stessi nella valutazione dei titoli da essi prodotti, con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè agli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365, ed all'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 467.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria e del commercio.

Di tale comunicazione si darà notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 20.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di inserviente in prova (ex coefficiente 142) nel ruolo del personale della carriera ausiliaria del Corpo delle miniere e conseguiranno la nomina ad inserviente dopo un periodo di prova di sei mesi, concluso favorevolmente.

In caso di esito sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, se il giudizio sarà ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di lavoro con decreto motivato. In tal caso spetta all'inserviente una indennità pari a due mensilità del trattamento economico relativo al periodo di prova.

Agli inservienti di nuova nomina, che dovranno raggiungere la sede loro assegnata, ove dovranno compiere il periodo di prova, saranno rimborsate le spese di viaggio per ferrovia a prezzo ridotto.

Ai suddetti competerà lo stipendio iniziale previsto per la qualifica iniziale di inserviente (ex coeff. 142), oltre le quote di aggiunta di famiglia e gli altri assegni eventualmente spettanti.

I vincitori che nel termine stabilito non assumono regolare servizio, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 agosto 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti addì 26 *settembre* 1966
Registro n. 14, *foglio n.* 116

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 400

Al Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione 2ª (concorsi) - Via Molise n. 2. — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . il (1) . . . . e residente in . . . . chiede di essere ammesso al concorso . . . . in prova nella carriera . . . . . . del ruolo . . . .

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (2);

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari . . . . . (4);

f) di o non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e che la risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego è stato determinato dalle seguenti cause . . . .;

g) di aver diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, perchè . . . . (5).

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Visto: per l'autenticazione della firma del sig. (6).

---

(1) Per godere delle eventuali elevazioni del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, indicare se: coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi; combattente, militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo delle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; decorato al valor militare e promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; vedova od orfano di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra, mutilato od invalido per servizio militare o civile; vedova od orfano di caduto per cause di servizio; mutilato od invalido civile; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; dipendente civile di ruolo o non di ruolo del Ministero . . . . in qualità di . . . . in servizio a . . . . presso . . . . . . e di essere in possesso del libretto ferroviario personale numero . . . . rilasciato il . . . . sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile; licenziato in data . . . . dall'ente . . . . soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Di aver prestato servizio militare: ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età, previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(7957)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Diario delle prove scritte del concorso a venti posti di analista di 2ª classe nel ruolo degli analisti per il servizio repressione frodi.

Le prove scritte del concorso per esami a venti posti di analista di 2ª classe nel ruolo degli analisti per il servizio repressione frodi, carriera direttiva, indetto con il decreto ministeriale 18 ottobre 1965, avranno luogo a Roma, via Torino n. 45, nei giorni 21, 22 e 23 novembre 1966, con inizio alle ore 8.

(8297)

MINISTERO DELLA DIFESA

Proroga del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per il reclutamento di otto tenenti dell'Arma dei carabinieri in s.p.e.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1966, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1966, registro n. 40 Difesa-Esercito, foglio n. 47, con il quale è stato indetto un concorso per titoli per il reclutamento di otto tenenti dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente effettivo;

Considerata l'opportunità di prorogare dal 10 ottobre p.v. al 9 novembre c.a. il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al suddetto concorso previsto dall'articolo 3 del bando sopracitato;

Decreta:

Articolo unico

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per titoli per il reclutamento di otto tenenti dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente effettivo previsto dall'art. 3 del decreto ministeriale 18 giugno 1966 è prorogato al 9 novembre 1966.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 ottobre 1966

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1966
Registro n. 58 Difesa-Esercito, foglio n. 142.

(8463)

Diario delle prove scritte di esame del concorso a venticinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale.

Le prove scritte di esame del concorso a venticinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale, bandito con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 21 marzo 1966, avranno luogo presso l'Accademia aeronautica di Pozzuoli (Napoli), nei sottonotati giorni:

22 novembre 1966: cultura generale;
23 novembre 1966: cultura professionale.

I candidati ammessi al concorso dovranno presentarsi nella sede predetta, non oltre le ore 8 di ciascun giorno, muniti dei prescritti documenti di identificazione.

(8350)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RAVENNA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ravenna

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 2344 del 13 maggio 1966, col quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti idonei nel concorso per l'assegnazione delle condotte mediche vacanti al 30 novembre 1964;

Vista la nota del comune di Ravenna n. 34248/5048 S.P. del 27 settembre 1966 con la quale si comunica che il dott. Gianni Brighi, già dichiarato vincitore della condotta di S. Stefano di Ravenna con decreto n. 4150 del 17 agosto 1966, non ha assunto servizio nel termine prefissato;

Ritenuto di dover procedere al conferimento di detta sede;

Viste le domande di preferenza indicate dai concorrenti;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi sanitari 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Luigi Gandolfi candidato idoneo nel concorso di cui alle premesse, è dichiarato vincitore della condotta medica di S. Stefano di Ravenna.

Il presente decreto sarà inserto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Ravenna e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di questo Ufficio e del Comune interessato.

Ravenna, addì 8 ottobre 1966

Il Medico provinciale

(8159)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4895 del 30 agosto 1966, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei nel concorso per i posti di medico condotto vacanti in provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1964;

Considerato che, a seguito di rinuncia, alcune delle condotte mediche assegnate con decreto n. 4901 del 31 agosto 1966, si sono rese vacanti;

Esaminate le domande dei concorrenti e tenuta presente la indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, ciascuno di essi ha dichiarato di concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica di quanto disposto con il precedente decreto n. 4901 del 31 agosto 1966, i candidati sottosegnati, compresi nella graduatoria di cui in premessa, sono dichiarati vincitori delle condotte mediche dei Comuni a fianco indicati:

1) Sergi Stefano: Laureana di B. (3ª condotta), frazione Bellantone;
2) Mandalari Marco Antonio: Condofuri-Centro;
3) Carbone Francesco Antonio: Sinopoli Inferiore;
4) Musuraca Giovanni: Placanica-Centro;
5) Saiaci Matteo: Caulonia, frazione Ursini;
6) Galasso Umberto: Ferruzzano, capoluogo;
7) Gangemi Giuseppe: Palizzi (3ª condotta), frazione Pietrapennata.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale ed a quello dei Comuni interessati.

Reggio Calabria, addì 10 ottobre 1966

Il medico provinciale: LANIA

(8217)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CUNEO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cuneo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3252 in data 4 luglio 1966, con il quale si dichiarano i vincitori delle condotte mediche vacanti al 30 novembre 1964;

Viste le preferenze espresse per le sedi messe a concorso dai concorrenti dichiarati idonei secondo l'ordine della graduatoria;

Vista la rinuncia intervenuta per la condotta medica comunale di Trinità;

Vista l'accettazione per la condotta medica predetta pervenuta da parte del dott. Isaia Annibale;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 254;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Isaia Annibale, nato a Narzole (Cuneo) il 25 giugno 1916, è dichiarato vincitore della condotta medica comunale di Trinità.

Il presente decreto verrà pubblicato a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281.
Scaduto il termine di otto giorni, previsto per la pubblicazione all'albo pretorio del comune di Trinità, il sindaco del predetto Comune provvederà subito per la nomina.

Cuneo, addì 7 ottobre 1966

Il medico provinciale: LABOMBARDA

(8131)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIENA

Sostituzione del segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Siena.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3389 in data 26 ottobre 1965, con il quale è stato indetto il concorso per titoli ed esami a posti di sanitari condotti vacanti in provincia di Siena al 30 novembre 1964;
Visto il proprio decreto n. 5486 in data 26 aprile 1966, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso predetto;
Visto che il funzionario amministrativo di quest'Ufficio, dott. Bruno Zicari, a suo tempo nominato segretario del concorso predetto, non può partcipare ai lavori della Commissione perchè destinato ad altra mansione dal Ministero della sanità;
Ritenuto di far cadere la nomina su di un funzionario della Amministrazione civile dell'interno designato dal prefetto;
Visto l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

Il dott. Ruggero Luisini, direttore di sezione della prefettura di Siena, è nominato segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1964.

Siena, addì 21 settembre 1966

Il medico provinciale: JERVOLINO

(8128)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI COMO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Como.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 930-65 del 30 aprile 1965, con il quale venne indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di un posto di veterinario condotto vacante in Provincia al 30 novembre 1964;
Ritenuto di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso suindicato;
Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura, dell'Ordine dei veterinari e dei Comuni interessati;
Visto l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che ha sostituito l'art. 47 del regolamento sui concorsi per sanitari condotti approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del pubblico concorso per il conferimento del posto di veterinario condotto di cui in narrativa è costituita come segue:

Presidente:

Brighenti dott. Manfredo, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Maltese dott. Luigi, vice prefetto di Como;
Garlanda prof. dott. Aldo, veterinario provinciale di Torino;
Bianchi prof. dott. Carlo, docente di clinica medica veterinaria dell'Università di Milano;
Bisbocci prof. dott. Giovanni, docente di patologia generale ed anatomia patologica veterinaria dell'Università di Torino;
Girotti dott. Ernesto, veterinario condotto di Uggiate T.

Segretario:

Piccolo dott. Antonio, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede presso l'Ufficio del veterinario provinciale di Como.

Il presente decreto verrà anche pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'Albo della prefettura, a quello di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Como, addì 18 ottobre 1966

Il veterinario provinciale: MARTINI

(8444)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.